

CONTROLLO

Obbligo dell'organo di controllo ampliato nelle Srl

di **Alessandro Bonuzzi**

Il D.Lgs. 14/2019, contenente il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, intervenendo sull'[articolo 2477 cod. civ.](#), ha **esteso**, per le Srl, l'obbligo di nominare un **organo di controllo** oppure un **revisore**.

In particolare, l'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#) del decreto ha riscritto integralmente il secondo e terzo comma della disposizione codicistica, prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è **obbligatoria** se la società:

1. è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
2. **controlla** una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per **due esercizi consecutivi** almeno **uno** dei seguenti limiti:
 - totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
 - **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
 - **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

In sostanza, la novella normativa ha modificato la terza casistica, ossia quella di cui alla **lettera c)**, atteso che la versione antecedente della disposizione imponeva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in caso di superamento per due esercizi consecutivi di **due dei tre** limiti indicati nel **primo comma dell'[articolo 2435-bis cod. civ.](#)**

| Obbligo nomina organo di controllo | | |
|---|--|--|
| Parametri | Ante modifica | Post modifica |
| | 2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti | 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti |
| Attivo stato patrimoniale | 4.400.000 | 2.000.000 |
| Ricavi conto economico | 8.800.000 | 2.000.000 |
| Media dipendenti occupati nell'esercizio | 50 unità | 10 unità |

Invece, l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore **viene meno** allorquando, per **tre esercizi consecutivi** - e non più per due esercizi consecutivi - non è superato **alcuno dei tre nuovi limiti**.

Con riferimento al tema della **decorrenza** delle nuove regole, l'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#)

prevede che le Srl in essere alla data del **16 marzo 2019** – ossia alla **data di entrata in vigore della norma** -, al ricorrere dei relativi requisiti, devono:

- provvedere alla **nomina** dell'organo di controllo o del revisore e,
- se necessario, **adeguare l'atto costitutivo** e lo **statuto** alle nuove disposizioni,

entro i **nove mesi** successivi, ovverosia entro il **16 dicembre 2019**. Fino a tale data le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto **conservano** la loro efficacia, ancorché non conformi all'ultima versione dell'[articolo 2477 cod. civ.](#) Al riguardo, si precisa che l'**adeguamento** si rende necessario nei casi in cui, ad esempio, lo statuto **nulla** stabilisca in relazione all'organo di controllo oppure faccia riferimento al superamento dei limiti di cui all'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) e non rinvii, invece, all'[articolo 2477 cod. civ.](#); si noti che non è stata oggetto di variazione la disposizione ivi contenuta, secondo cui ***“Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”***.

Per espressa previsione dell'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#), in sede di **prima applicazione** delle nuove regole, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai **due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019**, quindi, agli esercizi **2017 e 2018**.

Ne dovrebbe derivare che le Srl, che nel **2017** e nel **2018** hanno **superato** e **superano** i **nuovi limiti**, sono tenute a **nominare** l'organo controllo o il revisore ed, eventualmente, a uniformare l'**atto costitutivo** e lo **statuto** entro il **prossimo 16 dicembre**. In tal senso si segnala che la **Relazione illustrativa** al decreto afferma che l'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#) *“fissa in **nove mesi** il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo”*.

Resta fermo che le Srl potranno nominare l'organo di controllo o il revisore già in sede di **approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >